

Prot. n. 55503 del 03-08-2026

AVVISO PUBBLICO

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL RILASCIO DI CONTRATTI DI LICENZA NON ESCLUSIVA, CON ACCESSO AL MATERIALE GENETICO DEL COSTITUTORE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETÀ DI AVENA BIANCA 'BIONDA'

Finalità

Invito aperto ad Aziende/Ditte/ATI (Associazione Temporanee tra Imprese), con sede legale in Italia, a formulare manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di **contratti di licenza non esclusiva** dei diritti di riproduzione sementiera nel territorio italiano, nonché di accesso al materiale genetico del costitutore, relativi alla varietà di avena bianca denominata 'Bionda' (SIAN n. 8340, D.M. 14/10/2003, titolo di privativa UIBM n. 002314 – 05/01/2009) per la commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals").

Il titolo di privativa vegetale UIBM è vigente fino al 2029. A seguito della sua scadenza naturale, la varietà potrà essere utilizzata dal licenziatario ai fini della riproduzione e certificazione sementiera, secondo la normativa vigente. Resta tuttavia fermo che il CREA, in qualità di costitutore e responsabile del mantenimento in purezza, conserva il controllo sul rilascio delle autorizzazioni art. 38 - D.Lgs. n. 20/2021 e si evidenzia, inoltre, che il contratto di licenza con il CREA mantiene, anche dopo la scadenza della privativa vegetale UIBM, rilievo economico e tecnico in quanto consente, al licenziatario:

- l'accesso al materiale genetico fornito dal CREA;
- il supporto alle procedure di certificazione sementiera in capo al costitutore;
- il mantenimento dell'iscrizione nel Registro varietale MASAF.

La descrizione sintetica, con le caratteristiche agronomiche e tecnologiche delle varietà, è riportata nella scheda allegata al presente Avviso pubblico (**All. A**).

Le Aziende/Ditte/ATI interessate sono invitate a presentare propria manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità di seguito elencate.

Si specifica, inoltre, che:

- l'Amministrazione si riserva, a sua discrezione, di non procedere con la concessione della varietà nel caso ravvisi motivi tecnici e/o organizzativi che potrebbero ostacolarne la migliore forma di diffusione e valorizzazione;
- nel caso pervenisse anche un'unica manifestazione di interesse che soddisfi i requisiti del presente Avviso pubblico, l'Amministrazione potrà procedere con la concessione della licenza;
- il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale vincolante.

CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops

S.S. 673 - km 25,200 - 71122 FOGGIA (FG) *Sede amministrativa*
Corso Savoia, 190 - 95024 ACIREALE (CT)
Via Stezzano, 24 - 24126 BERGAMO (BG)
Via di Corticella, 133 - 40128 BOLOGNA (BO)
Via Torrino, 3 - 81100 CASERTA (CE)
Via Cagiata, 90 - 60027 OSIMO (AN)
Viale G. Amendola, 82 - 45100 ROVIGO (RO)
S.S. 11 per Torino, km 2+500 - 13100 VERCELLI (VC)

@ ci@crea.gov.it f ci@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0881 742972 - 714911
T +39 095 7653111
T +39 035 313132
T +39 051 6316811
T +39 0823 256201
T +39 071 7230768
T +39 0425 360113
T +39 0161 391134

Modalità di presentazione

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in forma scritta, tramite posta elettronica certificata (ci@pec.crea.gov.it) o raccomandata A/R, **entro e non oltre le ore 23:59 del 04/09/2026**. Non saranno valutate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato. In caso di spedizione mediante raccomandata A/R, non farà fede la data di spedizione da timbro postale. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: *"Manifestazione di interesse per la varietà di avena bianca 'Bionda'"*. In caso di spedizione postale il plico, inserito in busta chiusa, recante la dicitura *"Manifestazione di interesse per la varietà di avena bianca 'Bionda'"*, dovrà essere indirizzato a:

CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI
Strada Statale 673, Metri 25200 – 71122 FOGGIA (FG)

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso pubblico (**AII. B**). Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda/Ditta/ATI (soggetto capofila/mandatario) ed inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) relazione informativa, da redigere su propria carta intestata, relativa all'esperienza acquisita ed al business dell'Azienda/Ditta/ATI nel settore sementiero dei cereali a paglia;
- b) accettazione delle condizioni di cui all'allegato schema di contratto di licenza (**AII. C**);
- c) dichiarazione di impegno all'acquisto di 0,5 t circa di nucleo del costituente (seme tecnico in natura) da selezionare ed eventualmente conciare a cura dell'Azienda/Ditta/ATI, al prezzo di 1.000,00 €/t IVA esclusa (franco partenza azienda agraria sperimentale CREA 'Manfredini', Foggia, FG);
- d) dichiarazione di impegno al pagamento di **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00) + IVA, quale quota una tantum per l'acquisizione dei diritti non esclusivi di riproduzione sementiera (entry fee)**, previo pagamento, mediante bonifico bancario, entro 7 gg. DF dalla ricezione di relativa fattura emessa dal CREA-CI o da altro soggetto da esso delegato. Alla ricezione di copia della contabile di pagamento, nelle more della successiva formalizzazione del contratto di licenza, al fine di consentire immediato avvio delle semine autunnali dell'anno 2026, il CREA-CI fornirà il materiale di riproduzione di cui al precedente punto c);
- e) dichiarazione di accettazione del pagamento dei corrispettivi/royalties variabili, per categoria di semente certificata e venduta, come riportato al paragrafo **'Condizioni contrattuali'**, a partire dalla campagna di vendita 2027/28;
- f) dichiarazione di accettazione della rinegoziazione del corrispettivo/royalties variabile, di cui alla precedente lettera e), dal 5° anno di vigenza contrattuale, in ragione delle condizioni di mercato, delle disposizioni normative vigenti, alla data di rinegoziazione, e di ogni altra condizione che possa essere utile ad una migliore valorizzazione della varietà;
- g) dichiarazione di accettazione al pagamento di un **corrispettivo fisso annuo (fixed annual fee) di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) + IVA, che sarà da corrispondere, pena la risoluzione contrattuale da parte del CREA, a partire dalla campagna di vendita 2030/31, indipendentemente da qualsivoglia evento perturbativo dell'andamento della produzione sementiera ufficiale e/o del mercato**, qualora l'ammontare dei corrispettivi/royalties variabili, calcolati sulla globalità delle sementi annualmente certificate e vendute, fosse inferiore;
- h) dichiarazione di accettazione di un eventuale altro soggetto delegato dal CREA quale incaricato della riscossione dei corrispettivi/royalties dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi i controlli documentali e contabili, sia di campo che di magazzino;
- i) dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività sementiera con specifico riferimento al gruppo *"Cereali a paglia"* (da allegare in copia). Nel caso di non

- possesso di tale autorizzazione, dovrà essere allegata specifica garanzia (a.e. accordo di riproduzione sementiera) fornita da ditta sementiera munita di autorizzazione (da allegare in copia) all'esercizio dell'attività sementiera con specifico riferimento al gruppo "*Cereali a paglia*", dalla quale si evinca la presa in carico dell'attività di riproduzione sementiera;
- j) dichiarazione di impegno a garantire, nell'attività di commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, parità di accesso all'operatore finale;
 - k) dichiarazione di impegno ad attuare l'attività di riproduzione sementiera esclusivamente nel territorio italiano;
 - l) dichiarazione di impegno ad attuare l'attività di commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Cereals*") distribuendo sul mercato al di fuori dell'Italia, dove si svolgerà l'attività di riproduzione sementiera, esclusivamente semente ufficialmente certificata di ultima categoria ammessa nel Paese di esportazione;
 - m) dichiarazione di non essere inadempiente per contratti di licenza stipulati antecedentemente con il CREA/CRA, e/o con altro soggetto delegato dal CREA/CRA, e di non essere in situazione debitoria con i pagamenti di somme già fatturate a qualsiasi titolo dal CREA/CRA e/o da altro soggetto delegato dal CREA/CRA;
 - n) dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, ed inoltre:
 - di non essere sottoposto a misure interdittive della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di essere nelle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale secondo le norme statali;
 - o) dichiarazione di accettazione che il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il CREA, né il soggetto interessato, alla sottoscrizione del contratto di licenza.

Modalità di scelta dei contraenti

Le manifestazioni di interesse pervenute, in riscontro del presente Avviso pubblico, saranno valutate da apposita Commissione Tecnica, nominata con determina del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali.

Le manifestazioni di interesse pervenute dovranno contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni indicate sopra, dai punti da a) a o) e la Commissione Tecnica, qualora necessario, potrà chiedere eventuali integrazioni. Accertato il rispetto di tutte le condizioni richieste nei punti da a) a o), garantendo imparzialità e trasparenza, saranno selezionate le manifestazioni di interesse ritenute idonee, fermo restando un adeguato livello di affidabilità del potenziale contraente, valutato sulla base delle informazioni fornite e di eventuali pregressi rapporti contrattuali.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura a soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.

Condizioni contrattuali

Il territorio contrattuale per la riproduzione sementiera sarà quello dell'Italia, con possibilità di commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "*Cereals*"), con l'obbligo di distribuire sul mercato, al di fuori di detto territorio di riproduzione, esclusivamente semente ufficialmente certificata di ultima categoria ammessa nel Paese di esportazione.

La durata del contratto di licenza sarà di **20 (venti) anni**, a partire dalla data dell'ultima firma di stipula ed a scadenza non sarà rinnovabile.

Il CREA esaminerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, riservandosi di valutare, in caso di inadempienze, le azioni da intraprendere, tra le quali la risoluzione unilaterale anticipata del contratto di licenza.

Il CREA determina che l'importo dei corrispettivi/royalties variabili, da calcolarsi sulla globalità delle sementi annualmente certificate e vendute, al netto delle giacenze documentate, sia quello riportato nella tabella seguente:

Varietà	Categoria sementiera (€/t)		
	Pre-base, Base	R1	R2
Avena bianca 'Bionda'	200	150	30

Tutti gli altri termini ed impegni di un eventuale contratto di licenza non esclusiva sono riportati nello schema in bozza (**All. C**).

Informativa privacy

Si allega al presente Avviso pubblico l'Informativa (**All. D**) riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Informazioni

Il presente Avviso è reso di evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet www.crea.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente, al link "*Atti relativi ai contratti attivi di valorizzazione della proprietà intellettuale dell'Ente*".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (Parisi Bruno, bruno.parisi@crea.gov.it).

F.to Il Direttore f.f.
Dott.ssa Clara Fares

Determina direttoriale CI prot. n. 54650 del 30-07-2026

All. A | *Scheda descrittiva sintetica della varietà di avena bianca 'Bionda'*

All. B | *Modello per manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva*

All. C | *Bozza di schema di contratto di licenza non esclusiva*

All. D | *Informativa sul trattamento dei dati personali*

Scheda descrittiva sintetica della varietà di avena bianca 'BIONDA'



Varietà di avena (*Avena sativa* L.) a granella bianca, selezionata per via genealogica, derivante dall'incrocio 'Margam' x 'Stout'.

'Bionda' è una varietà con ciclo di spigatura precoce, ad habitus vegetativo alternativo, portamento eretto e taglia media, resistente all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Produttività media in tutti gli ambienti e in semina primaverile. Adatta per il settore zootecnico, sia come foraggio che come granella.

Genealogia:	'Margam' x 'Stout'
Peso 1000 semi:	30-34 g
Contenuto proteico della granella:	15,3% s.s.
Peso ettolitrico della granella:	48-50 Kg/hL
Contenuto in grassi:	4,2%
Utilizzo:	granella, foraggio
β-glucano totale:	4,1% s.s.
Comparto produttivo:	filiera zootecnica (cavalli, bovini)
Decreto ministeriale d'iscrizione:	14/10/2003
G.U. pubblicazione:	23/10/2003, n. 247
Codice SIAN:	8340
Privativa UIBM:	n. 2314 - 05/01/2009

Responsabile del mantenimento in purezza:

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, sede di Foggia
E-mail: ci@crea.gov.it

Costitutori:

Rita Redaelli, Mario Motto, Norberto Pogna (†)

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 ROMA (Italy)

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

ALL. C

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA, CON ACCESSO AL MATERIALE GENETICO DEL COSTITUTORE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA LA VARIETÀ DI AVENA BIANCA 'BIONDA'

TRA

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nella sua qualità di Direttore Generale, nata a, il

E

..... (di seguito DITTA) con sede legale in via Codice Fiscale e Partita IVA, nella persona del Sig./Dott., nata/o a il, nella sua qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 del proprio Statuto, approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 – 09/01/2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il CREA promuove come attività istituzionale, ai sensi dell'art. 3, lettere i) del proprio Statuto, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Foggia del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali è mantenuta in purezza la varietà di avena bianca denominata 'Bionda' (SIAN n. 8340, D.M. 14/10/2003, titolo di privativa UIBM n. 002314 – 05/01/2009);
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali ha inteso acquisire, con Avviso pubblico reso di evidenza il _____ (prot. n. _____ del _____), manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte/ATI (Associazione temporanea di Imprese) finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva, con accesso al materiale genetico del costitutore, ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di avena bianca 'Bionda';
- la DITTA, in risposta all'Avviso pubblico citato, ha manifestato interesse (prot. del) ad ottenere un contratto di licenza non esclusiva di riproduzione, ai fini della commercializzazione, della varietà di avena bianca 'Bionda';

CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops

S.S. 673 - Metri 25200 – 71122 FOGGIA (FG) *Sede amministrativa*
Corso Savoia, 190 – 95024 ACIREALE (CT)
Via Stezzano, 24 – 24126 BERGAMO (BG)
Via di Corticella, 133 – 40128 BOLOGNA (BO)
Via Torrino, 3 – 81100 CASERTA (CE)
Via Cagiata, 90 – 60027 OSIMO (AN)
Viale G.Amendola, 82 – 45100 ROVIGO (RO)
S.S. 11 per Torino, km 2+500 – 13100 VERCELLI (VC)

@ ci@crea.gov.it $\int$ ci@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0881 742972 - 714911
T +39 095 7653111
T +39 035 313132
T +39 051 6316811
T +39 0823 256201
T +39 071 7230768
T +39 0425 360113
T +39 0161 391134

- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, con determina direttoriale prot. n. del, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di riproduzione della varietà di avena bianca 'Bionda', ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals");
- le Parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, in forma non esclusiva, del diritto di riprodurre, ai fini della commercializzazione, la varietà di avena bianca 'Bionda'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA, che accetta:

- a) per il periodo di vigenza della privativa vegetale UIBM, una licenza non esclusiva per la riproduzione e commercializzazione della varietà di avena bianca 'Bionda';
- b) per l'intera durata contrattuale:
 - l'accesso al materiale genetico di riproduzione fornito dal CREA;
 - il supporto alle procedure di certificazione sementiera in capo al costituente;
 - il mantenimento dell'iscrizione nel Registro varietale MASAF
- c) autorizzazione alla riproduzione sementiera nel solo territorio italiano, con commercializzazione ammessa in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals"), distribuendo sul mercato, al di fuori del territorio di riproduzione autorizzato, esclusivamente seme ufficialmente certificato di ultima categoria ammessa nel Paese di esportazione.

A decorrere dalla scadenza naturale della privativa vegetale UIBM (31/12/2029), la varietà entra nel pubblico dominio ai fini della riproduzione sementiera e resta fermo che:

- la riproduzione e certificazione delle sementi dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente;
- il presente contratto costituisce titolo esclusivamente per l'accesso al materiale genetico del costituente ed ai servizi tecnici collegati;
- il CREA mantiene il ruolo di responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

Potranno essere prodotte le categorie di sementi Pre-base, Base, R1 ed R2 e le stesse potranno essere commercializzate fatto salvo quanto indicato al precedente punto elenco c).

Nel caso in cui la DITTA, per la migliore diffusione e valorizzazione della varietà, ravvisasse la necessità di realizzare la riproduzione sementiera in ambiti territoriali diversi da quello italiano ne farà richiesta al CREA, il quale si riserva di autorizzare o meno tale attività con un distinto accordo che diventerà parte integrante del presente contratto.

La DITTA distribuirà sul mercato extra-UE, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione.

L'eventuale diffusione commerciale in Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals") dovrà essere oggetto di richiesta al CREA il quale si riserva di autorizzarla o meno, e comunque le royalties coincideranno con quelle indicate al successivo art. 6.

Art. 3 – Accordi di riproduzione sementiera

Non sono ammesse sub-licenze nell'ambito del presente contratto, ma la DITTA potrà avvalersi anche di altre aziende/società con le quali potrà sottoscrivere appositi accordi specifici di riproduzione sementiera, che:

- saranno circoscritti al territorio di cui al precedente art. 2;
- dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA, richiamando il contratto principale e lo stato di costituente della varietà al CREA;
- avranno termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto.

Le aziende/società che sottoscriveranno accordi specifici di riproduzione sementiera con la DITTA effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della stessa; esse potranno effettuare esclusivamente tale attività di produzione di semente certificata, ma non potranno effettuare alcuna commercializzazione.

La DITTA, entro il mese di dicembre di ogni anno, dovrà comunicare al CREA, l'elenco aggiornato di tutte le attività di riproduzione effettuate, contestualmente a:

- destinazione e quantitativi allocati;
- nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di riproduzione.

Art. 4 - Costituente e responsabilità del mantenimento in purezza

La DITTA riconosce il CREA-CI quale costituente e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di avena bianca 'Bionda' ed assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della sua valorizzazione commerciale e si impegna a realizzarne la riproduzione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

Il CREA, o soggetti da esso delegati, hanno la facoltà dietro semplice richiesta ed a loro spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di riproduzione adottati dalla DITTA o suoi partners riproduttori.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà durata di anni 20 (venti) ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzi equivalenti, e nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo e/o royalties maturati fino al momento della risoluzione.

Art. 6 - Gestione finanziaria, corrispettivi e royalties

La DITTA si impegna a versare un:

- a) corrispettivo *una tantum (entry fee)*, per l'acquisizione dei diritti di riproduzione non esclusiva, ai fini della commercializzazione, di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) + IVA, da pagarsi mediante bonifico bancario, entro 7 gg. DF, dalla ricezione di relativa fattura emessa dal CREA-CI o da altro soggetto da esso delegato;
- b) corrispettivo fisso annuo (*fixed annual fee*) di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) + IVA, a partire dalla campagna di vendita 2030/31, indipendentemente da qualsivoglia evento perturbativo dell'andamento della produzione sementiera ufficiale e del mercato, qualora l'ammontare dei corrispettivi/royalties variabili, calcolati sulla globalità delle sementi annualmente certificate e vendute, fosse inferiore.

La DITTA presenterà direttamente ed a proprie spese, fermo restando la titolarità dei diritti in capo al CREA, tutte le eventuali domande di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali di Paesi extra-UE, oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché di ogni altra eventuale forma di tutela possibile negli stessi Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio legale rappresentante *pro-tempore* e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetti da esso delegati, al termine della campagna di vendita, e al più tardi entro il mese di giugno, una dichiarazione unica relativa:

- ai volumi di sementi certificate complessivamente venduti;
- alle scorte in giacenza, in proprio possesso o di eventuali soggetti affidatari dell'attività di riproduzione sementiera mediante specifici accordi, relativamente a quantitativi invenduti di sementi certificate con indicazione delle singole categorie.

In caso di distruzione o vendita per altri usi (mangimi/alimentazione zootecnica, altro) del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetti da esso delegati, la DITTA si impegna a versare, a partire dalla campagna di vendita 2027/28, i corrispettivi/royalties come indicati nella tabella sottostante da intendersi IVA esclusa e relative al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze così come documentate dalla DITTA mediante la dichiarazione unica annuale anzi citata:

Varietà	Categoria sementiera (€/t)		
	Pre-base, Base	R1	R2
Avena bianca 'BIONDA'	200	150	30

I corrispettivi/royalties verranno rivalutati a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore al tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e diverrà parte integrante del contratto.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti, qualora essi non avvengano tramite altri soggetti delegati dal CREA, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente bancario IT19S0100503382000000218660 intestato a "CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria".

La DITTA conserverà per un periodo di dieci anni la documentazione attinente alla produzione e alla vendita delle sementi certificate, permettendo al CREA, o ad altri soggetti da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Implementazione della filiera di produzione di sementi certificate

Il CREA-CI, salvo cause di forza maggiore, si impegna a fornire a partire dal 2029, un quantitativo di materiale tecnico da semina la cui quantità la DITTA dovrà definire e richiedere per iscritto entro il mese di settembre dell'anno precedente. Il prezzo di tali forniture sarà definito, di volta in volta, a seguito di negoziazione tra le Parti, tenendo in considerazione i parametri tecnici (germinabilità, purezza, semi estranei, etc) previsti dalla normativa sementiera vigente.

Il materiale tecnico da semina fornito dal CREA-CI, prima di essere ritirato dalla DITTA potrà essere sottoposto, a giudizio e costi a carico di quest'ultima, ad accertamenti tecnici ufficiali, al fine di constatarne la sua idoneità alla categoria di certificazione dichiarata, ai sensi della normativa vigente (requisiti minimi di germinabilità, purezza, etc.) in materia sementiera. Qualora, a seguito di tali accertamenti tecnici, il materiale tecnico da semina non risultasse idoneo ad alcuna categoria di certificazione o anche presentasse difettosità di germinabilità, purezza o problematiche fitosanitarie, la DITTA non sarà obbligata al suo acquisto e ritiro, fatto salvo il confronto tra le Parti finalizzato a negoziare eventualmente un prezzo, nel caso in cui la stessa intenda acquistarlo. Qualora la DITTA intenda rifiutare l'acquisto ed il ritiro del materiale tecnico da semina preventivamente richiesto, dovrà comunicarlo mediante posta elettronica certificata (PEC) indicando le motivazioni del rifiuto.

Il CREA-CI, quale soggetto responsabile del mantenimento in purezza della varietà, rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 38 (*Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza*) del D.Lgs. n. 20/2021 valutandone, caso per caso, l'opportunità e l'adeguatezza.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA-CI, quale soggetto responsabile del mantenimento in purezza della varietà, l'eventuale rilascio di autorizzazioni/nulla osta al declassamento/requisiti ridotti/cartellinatura che si rendessero necessarie in funzione della diffusione commerciale della varietà.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante ditte da essa incaricate, di movimentazione del materiale di riproduzione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna a destinare prioritariamente, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA, in qualsiasi momento, potrà richiedere la quantità di semente commercializzata e, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, meglio conosciuto con l'acronimo GDPR (*General Data Protection Regulation*), il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente (e.g. eventuali giacenze) per la tutela dei diritti del licenziante e si impegna a fornire al CREA su sua richiesta le evidenze contabili dalle quali desumere ogni utile informazione per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA, o soggetti da esso delegati, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i soggetti riproduttori.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà di avena bianca 'Bionda', in modo corretto e non lesivo dell'immagine del CREA.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione della varietà di avena bianca 'Bionda' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA, al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal riprodurre la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una candidata nuova cultivar, la DITTA, qualora partecipi al processo di selezione e validazione agronomica, potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza per il quale il CREA si riserva di definire gli aspetti economici, per riprodurre e commercializzare le sementi certificate di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione, fermo restando i diritti patrimoniali interamente in capo al CREA.

Art. 10 - Garanzie

La varietà di avena bianca 'Bionda' è concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia oggetto di contraffazione da parte di terzi nell'ipotesi di privativa vegetale vigente;
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovessero essere avanzate da terzi nei suoi confronti, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Difesa della privativa fino alla scadenza naturale

Con la stipula del presente contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati, che siano supportati da elementi concreti, il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali, in vigenza di privativa vegetale attiva, nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, a tutela dei propri diritti, fatto salvo il diritto del CREA di intervenire nel contenzioso in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 13 - Risoluzione del contratto e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dalla sua applicazione e la varietà restituita secondo le indicazioni di cui al successivo art. 15.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso se non nei limiti di cui all'art. 3.

Art. 14 - Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la varietà restituita secondo le previsioni dell'art.15.

Art. 15 - Restituzione della varietà

Alla cessazione del contratto per qualsivoglia motivo:

- la DITTA perde il diritto di accesso al materiale di riproduzione del costituente;
- cessano le autorizzazioni rilasciate dal CREA per le fasi di riproduzione antecedenti la categoria Base.

Resta fermo che se la cessazione del contratto avviene nel periodo di vigenza della privativa vegetale, le Parti concordano fin d'ora che la varietà di avena bianca 'Bionda' ritorni nella completa disponibilità del CREA e la DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa. La DITTA potrà procedere alla vendita del seme certificato o da certificare, in proprio possesso, entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione, con obbligo di pagamento dei corrispettivi/royalties dovuti e decorso tale termine la DITTA dovrà comunicare l'eventuale presenza di scorte, comprovate da specifico verbale, che la DITTA dovrà richiedere all'Ente preposto in Italia. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto (discarica, etc) o venduto a macina (mangimi/uso zootecnico o altro) e la DITTA, entro i successivi 30 giorni, dovrà dare comunicazione al CREA dell'avvenuta distruzione o dell'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero. In mancanza della documentazione della distruzione o vendita a macina del seme invenduto nei termini stabiliti, il CREA si riserva di tutelare i propri diritti nonché i danni subiti e subendi nelle opportune sedi.

Art. 16 - Diritto di recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificati motivi, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 6 mesi di preavviso, da cui emergano i predetti giustificati, e la varietà tornerà nella piena disponibilità del CREA come riportato al precedente

art. 15.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso dal presente contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione.

Nel caso di comunicazione di recesso dal contratto da parte della DITTA, questa dovrà pervenire al CREA, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) ed il CREA non rilascerà alcuna successiva nuova autorizzazione art. 38 - D.Lgs. n. 20/2021 e la varietà, tornerà nella piena disponibilità del CREA secondo le modalità previste dall'art. 15.

Qualora tale diritto fosse esercitato dal CREA, il presente contratto è da intendersi risolto.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Art. 18 - Norme applicabili e controversie

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 19 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la sua esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi/royalties, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

Strada Statale 673 – Metri 25200

71122 FOGGIA (FG)

Tel: +39-0881-742972

E-mail: ci@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

Via

Tel:

E-mail:

PEC:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 20 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati al precedente art. 19 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso e accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, a condizione che la clausola viziata non sia essenziale per la sussistenza stessa del contratto e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

=====

Il presente contratto, costituito complessivamente da n. 8 pagine, n. 8 premesse, n. 20 articoli viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

=====

CREA

Il Direttore Generale
Maria Grazia Zaganelli

DITTA

Il legale rappresentante

.....

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA), con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente, Legale Rappresentante *pro-tempore*, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) della Ditta/Società.

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra Amministrazione Pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso pubblico "*Invito a presentare manifestazioni di interesse per il rilascio di contratti di licenza non esclusiva per la riproduzione sementiera, con accesso al materiale genetico del costituente, ai fini della commercializzazione di varietà di avena bianca BIONDA*", nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4 - CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, etc., delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi/royalties; dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino
- 3) Autorità (ad es., giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) Organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea e organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adequatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata della procedura di individuazione dei contraenti di cui all'Avviso pubblico sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione dei relativi contratti e per tutta il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.